Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 52

(Subingresso)

1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, o del ramo d'azienda, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, in quanto compatibili.

(1)(2)

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda comporta anche quello del posteggio.

(3)

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

3 Parole soppresse al comma 2 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016